

REGOLAMENTO ORGANICO DEI CIMITERI¹

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Basi legali** **Art. 1** Il presente Regolamento é retto dalla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), nonché il Regolamento sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme dell'1 aprile 2015².
- Autorità competente** **Art. 2** Il cimitero comunale di Lavertezzo, situato sul mappale 2335 RFD (denominato in seguito <cimitero>), è gestito e amministrato dal Municipio³.
- Amministrazione e sorveglianza** **Art. 3** Il Municipio, mediante i propri dipendenti cura:
- la manutenzione del cimitero nei limiti di competenza del Comune⁴;
 - l'ordine nel perimetro del cimitero⁵;
 - il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai privati dalle concessioni;
 - la tenuta dei registri delle sepolture⁶;
 - la corretta sepoltura di salme e ceneri⁷.

CAPITOLO II

DIRITTO ALLA INUMAZIONE O TUMULAZIONE⁸

- Diritto alla inumazione o tumulazione⁹** **Art. 4** ¹ Nel cimitero vengono inumate o tumulate (detta in seguito sepoltura/e) le salme, le ceneri e le ossa¹⁰:
- a) delle persone decedute nel territorio comunale qualunque fosse in vita il loro domicilio.
 - b) delle persone aventi il domicilio¹¹;

¹ Approvato dal Consiglio di Stato il 20 agosto 1990

² Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

³ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁴ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁵ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁶ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

¹⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

¹¹ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

² Il Municipio può eccezionalmente concedere la sepoltura di salme, ceneri ed ossa di defunti decessi non contemplati dal cpv 1 let. a) e b)¹².

CAPITOLO III

NORME D'INUMAZIONE

Autorizzazioni **Art. 5** Nessuna salma o urna cineraria può essere sepolta nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio¹³.

Orario delle sepolture¹⁴ **Art. 6** Tutte le sepolture dovranno aver luogo di giorno¹⁵.

Tipo di cassa **Art. 7** Per le sepolture nelle fosse è obbligatorio l'uso di casse in legno dolce.
L'uso di casse in legno duro, metalliche o di qualunque altro materiale di difficile decomposizione è vietato.

Contenuto del feretro **Art. 8** Ogni feretro dovrà contenere solo una salma.
È fatta eccezione per la madre ed il neonato morti all'atto del parto.

Urne cinerarie **Art. 9** ¹Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse e portanti l'indicazione del nome del defunto, dovranno contenere solo le ceneri di una salma e di norma dovranno essere depositate unicamente negli appositi loculi¹⁶.
²Nei loculi è data facoltà di deporre al massimo tre urne cinerarie¹⁷.
³In casi particolari, il Municipio può autorizzare la deposizione dell'urna cineraria in una fossa. La presente disposizione regolarizza, a posteriori, le situazioni di fatto che si sono venute a creare prima dell'introduzione di questo capoverso.
⁴A seguito dell'applicazione dei cpv 2 e 3, al concessionario non sorge alcun nuovo diritto al posticipo della concessione di cui all'art. 16, in quanto fa stato unicamente la prima concessione¹⁸.

¹² Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

¹³ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

¹⁴ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

¹⁵ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

¹⁶ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

¹⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

¹⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

CAPITOLO IV

ESUMAZIONE E TRASLAZIONE SI SALME

Esumazioni ordinarie

Art. 10 ¹Esumazioni ordinarie vengono effettuate dopo la scadenza delle concessioni.

Il Municipio, su istanza motivata degli interessati, ed in ogni caso non prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura, può accordare l'esumazione.

²Dovendo procedere allo spurgo, le spoglie saranno deposte nel reparto adibito ad ossario comune, oppure, a richiesta, consegnate al rappresentante degli eredi, per essere risepellite in un'altra tomba del medesimo cimitero o per essere cremate e deposte in un cinerario.

L'avviso di spurgo, dovrà essere intimato mediante lettera raccomandata al rappresentante degli eredi, almeno 6 mesi dall'esecuzione dei lavori, se non conosciuti sarà pubblicato all'albo comunale e sul foglio ufficiale¹⁹.

Le tombe e loculi soggetti a spurgo saranno adeguatamente segnalate nell'area cimiteriale²⁰.

Se entro il termine dell'avviso di spurgo i monumenti funebri non venissero rivendicati o asportati, si applicherà l'art. 32²¹.

Le spese relative alle esumazioni ordinarie sono a carico del Comune²².

Esumazione straordinaria

Art. 11 ¹Esumazioni straordinarie sono quelle effettuate prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Trattasi dei seguenti casi:

- a) esumazione su ordine dell'autorità giudiziaria;
- b) esumazione per la sistemazione del cimitero;
- c) esumazione richiesta da persone che diano prova di un legittimo interesse.

²Salvo di cui alla lettera a) del cpv 1 nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento della sanità e della socialità²³;

in tali casi le esumazioni devono aver luogo alla presenza del medico delegato dal Comune e di un delegato municipale²⁴.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti.

¹⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

²⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

²¹ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

²² Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

²³ Modifica d'ufficio SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

²⁴ Modifica d'ufficio – SEL del 06.10.2020 (Inc. no. 124-RE-15686) – entrato in vigore in data 1 settembre 2020 (RM 2298/2020)

Posti liberi **Art. 12** Ad esumazione avvenuta, la fossa o il loculo, divenuti liberi saranno a completa disposizione del Municipio.

CAPITOLO V

ORGANIZZAZIONE E SUDDIVISIONE DEI CIMITERI

Piani delle sepolture **Art. 13** Le aree dei cimiteri sono suddivise in conformità ai relativi piani depositati presso la cancelleria comunale.

Ordine di sepoltura **Art. 14** L'ordine di sepoltura é di competenza del Municipio.

Tipi di sepoltura **Art. 15** Nei cimiteri sono previsti i seguenti tipi di sepoltura:
- in tombe singole;
- in loculi per urne cinerarie.

CAPITOLO VI

DIRITTO ALLA CONCESSIONE, INIZIO E DURATA

Concessioni **Art. 16**

1. Tombe singole
Inizio della concessione: al decesso
Scadenza della concessione: trascorsi 20 anni
2. Loculi per urne cinerarie
Inizio della concessione: al decesso
Scadenza della concessione: trascorsi 20 anni
- 3²⁵. Estensione della concessione
Per i loculi, la decorrenza del termine di concessione è prorogato per un ulteriore periodo di 20 anni, a seguito della deposizione di ulteriori urne cinerarie. Massimo 3 urne per loculo.

Per le tombe singole, a cui fa seguito la sepoltura di urne cinerarie dei genitori, del coniuge o dei figli defunti, come pure la risepoltura di spoglie riesumate durante lo spurgo, deposte nelle apposite cassette di zinco, il termine di concessione non verrà ulteriormente esteso.

Abrogato²⁶.

²⁵ Approvato dal CC durante la seduta del 24.06.2020 – approvazione SEL del 06.10.2020 (Inc. no. 124-RE-15686) – entrato in vigore in data 1 settembre 2020 (RM 2298/2020)

²⁶ Abrogato dal CC durante la seduta del 24.06.2020 – approvazione SEL del 06.10.2020 (Inc. no. 124-RE-15686) – entrato in vigore in data 1 settembre 2020 (RM 2298/2020)

Requisiti dell'istanza di concessione **Art. 17** Il rilascio delle concessioni di cui all'art. 16 cfr. 2 é subordinato all'inoltro di un'istanza scritta corredata di tutte le generalità del defunto, al Municipio.

L'istanza dovrà pure menzionare il rappresentante degli eredi al quale il Municipio potrà rivolgersi per quanto attiene ai diritti e agli obblighi derivanti dalla concessione²⁷.

Termini **Art. 18** I termini previsti dal presente regolamento iniziano a decorrere il 31 dicembre dell'anno di sepoltura della salma²⁸.

Diritto personale **Art. 19** Le concessioni non conferiscono diritto di proprietà sul terreno o manufatto (loculi) ma solo un diritto personale; le medesime non sono quindi né alienabili, né sequestrabili, né trasferibili privatamente.

Caso di soppressione del cimitero **Art. 20** Tutte le concessioni vengono a cadere con la soppressione del cimitero.

Reintegra nel possesso **Art. 21** È facoltà del Municipio, prima della scadenza della concessione, di rientrare in possesso, mediante semplice risoluzione, di qualunque area concessa, qualora esigenze di ampliamento, modificazione del cimitero od altra ragione di pubblico interesse lo rendessero necessario. In tal caso il Municipio assegnerà al concessionario uno spazio equivalente a quello primitivo e procederà a spese del Comune alla traslazione dell'urna cineraria o della salma e dei relativi resti, nonché alla ricostruzione della tomba, previo preavviso dato agli interessati²⁹.

CAPITOLO VII NORME EDILIZIE

Aree di sepoltura e Dimensioni³⁰ **Art. 22** ¹ Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza municipale, le aree di sepoltura per gli adulti e quelle per i bambini³¹.

²Le fosse avranno le seguenti dimensioni:

a)	per adulti:	profondità	ml 1.80
		lunghezza	ml 2.20
		larghezza	ml 0.80

²⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

²⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

²⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

³⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

³¹ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

b) per bambini:	profondità	ml 1.50
	lunghezza	ml 1.20
	larghezza	ml 0.60

La distanza tra una tomba e l'altra risulta dai piani di occupazione dei cimiteri.

Sepoltura³²

Art. 23 ¹La sepoltura é di competenza dell'affossatore comunale, il quale presta pure la sua opera per il collocamento delle bare³³.

²Le fosse saranno scavate di volta in volta prima della sepoltura.

Istanza di autorizzazione

Art. 24 ¹I progetti di costruzione di tombe, lapidi o monumenti dovranno essere preventivamente approvati dal Municipio.

² Tali opere sono subordinate all'inoltro di un'istanza scritta al Municipio, corredata dai relativi disegni in duplice copia.

³L'istanza dovrà parimenti indicare il testo dell'iscrizione, una descrizione delle decorazioni e del materiale impiegato.

⁴È riservata al Municipio la facoltà di imporre al progetto eventuali modifiche sancite dalle vigenti disposizioni.

Accessori

Art. 25 Sulle tombe potranno essere collocati monumenti, lapidi o croci.

Dimensioni delle lapidi o monumenti

Art. 26 ¹Ogni monumento o lapide dovrà attenersi alle seguenti misure:

lunghezza: ml 1.70

larghezza: ml 0.80

altezza: ml 1.10

²Le cordonate dei monumenti e delle lapidi devono essere sopraelevate di cm 5 dalla cordonata del viale e alla medesima non devono essere congiunte.

³Lo spazio a disposizione deve essere occupato interamente, sia con monumenti, sia con cordonate.

È vietato oltrepassare dette misure³⁴.

Periodo di attesa per la costruzione di monumenti

Art. 27 ¹I concessionari di lapidi e monumenti potranno iniziare i lavori solo trascorsi 12 mesi dalla sepoltura³⁵.

²Durante il periodo antecedente il cpv 1, il Comune mette a disposizione gratuitamente delle bordure in legno³⁶.

³² Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

³³ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

³⁴ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

³⁵ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

³⁶ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

Installazione **Art. 28** Lapidi e monumenti dovranno essere introdotti nei cimiteri già pronti per l'installazione e non potranno essere lavorati all'interno di tali perimetri.

Lavori nei cimiteri **Art. 29** Nessun lavoro alle tombe é consentito nei giorni festivi e la vigilia, come pure nel periodo compreso tra il 28 ottobre e il 6 novembre.

Lapidi murarie **Art. 30** È vietata l'applicazione di lapidi e monumenti ai muri dei cimiteri.

Sgombero detriti **Art. 31** I residui di opere eseguite nei cimiteri dovranno essere immediatamente evacuati. In caso di ritardo il Comune vi provvederà a spese dei concessionari.

Rimozione di lapidi e monumenti **Art. 32** Il Comune rimuoverà ed allontanerà come meglio riterrà opportuno le lapidi e i monumenti rimossi in occasione del rinnovo delle fosse o dello spurgo, a spese del rappresentante degli eredi, salvo che lo stesso provveda alla rimozione e al relativo allontanamento³⁷.

Chiusura dei loculi **Art. 33** I loculi saranno chiusi mediante l'apposita lastra di granito fornita dal Comune.

Iscrizioni e accessori sulle lastre dei loculi³⁸ **Art. 34** ¹Le iscrizioni sulle lastre di pietra dei loculi per urne cinerarie, possono riportare i seguenti dati relativi al defunto: nome, cognome, anno di nascita e di morte³⁹.

²Il Comune affida ad una ditta specializzata il mandato per⁴⁰:

- a) le iscrizioni di cui al cpv 1;
- b) la fornitura e l'applicazione degli accessori, quali il porta fotografia, fotoceramica e il porta fiore. Gli stessi sono forniti dal Comune⁴¹;
- c) la fornitura e l'applicazione del lumino può essere effettuata, sia durante i lavori di cui al cpv 2 let. a) e b) o a posteriori. Lo stesso è fornito dal Comune.

³La rappresentazione grafica della scheda tecnica inerente le modalità d'iscrizione e d'applicazione degli accessori è riportata nell'Appendice 1⁴².

³⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

³⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

³⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁴⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁴¹ Approvato dal CC durante la seduta del 16.12.2013 – approvazione SEL del 17 aprile 2014 (Inc. no. 124-RE-12620) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2014 (RM 846/2014)

⁴² Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

Opere abusive

Art. 35 Tutte le opere costruite abusivamente dovranno essere demolite, riservate le disposizioni penali previste dall'art. 52.

CAPITOLO VIII
VIGILANZA SUI CIMITERI

Competenza generale e registro

Art. 36 Il controllo delle sepolture é affidato al Municipio, che terrà un apposito registro nel quale dovranno figurare il nome e cognome del defunto, le sue date di nascita e di morte esatte, il numero d'ordine e la data di sepoltura.

Competenze specifiche

Art. 37 Gli addetti ai cimiteri, custodi e affossatori, dipendono dal Municipio, e provvedono a:

- a) scavare le fosse;
- b) effettuare le sepolture secondo l'autorizzazione e le istruzioni rilasciate dal Municipio⁴³;
- c) procedere, secondo necessità ad eventuali esumazioni;
- d) custodire le chiavi di accesso ai cimiteri ed ai loro annessi;
- e) sorvegliare e pulire il perimetro del cimitero, nonché mantenere in stato d'efficienza le installazioni (canalizzazioni, manufatti, ecc.)⁴⁴;
- f) segnalare le necessarie riparazioni e sostituzioni;
- g) esigere che le disposizioni di cui al presente regolamento siano ossequiate, facendo rapporto al Municipio in caso di infrazioni.

CAPITOLO IX
UTENZA

Responsabilità

Art. 38 ¹Dei danni che derivassero al Comune o a terzi a seguito di lavori edili realizzati nel perimetro dei cimiteri, rispondono solidalmente il concessionario e l'esecutore.

²Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni arrecati da terzi a monumenti eretti nei cimiteri.

⁴³ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁴⁴ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

- Manutenzion e di monumenti e tombe** **Art. 39** ¹La manutenzione delle tombe e dei monumenti é demandata ai diretti interessati.
²Qualora detta manutenzione fosse trascurata, il Municipio, dopo averne dato avviso al rappresentante degli eredi fissando un termine ragionevole per porvi rimedio, vi supplirà d'ufficio a spese del rappresentante degli eredi⁴⁵.
- Piantagioni private** **Art. 40** Sulle tombe potranno essere coltivati fiori o arbusti sempreverdi, purché mantenuti in modo tale che non abbiano a espandersi oltre lo spazio assegnato. Le piante sempreverdi non dovranno superare l'altezza di ml 1.10.
È applicabile il cpv 2 dell'art. 38.
- Rifiuti** **Art. 41** I rifiuti del cimitero devono essere depositati negli appositi contenitori per rifiuti organici⁴⁶.
- Orari di apertura** **Art. 42** Il Municipio stabilirà gli orari di apertura del cimitero secondo le stagioni e le circostanze⁴⁷.
- Divieto e contegno** **Art. 43** L'ingresso con animali e veicoli é vietato, come pure qualsiasi atto o contegno indecoroso.

CAPITOLO X

TARIFFE

- Principio** **Art. 44** È facoltà del Municipio concedere un diritto di sepoltura a pagamento secondo i disposti del presente regolamento. La concessione diventa definitiva all'atto del pagamento della tassa prevista.
- Tasse e rimborsi costi anticipati dal Comune per le sepolture**⁴⁹ **Art. 45** ¹Sono applicate le seguenti tasse⁵⁰:
- per tombe e loculi per urne cinerarie, le tasse di concessione vengono così stabilite:
 - per i domiciliati art. 4 cpv 1 let. b) gratuito⁵¹
 - art. 4 cpv 1 let. a) da fr. 1'000.— a fr. 1'500.—⁵²
 - art. 4 cpv 2 da fr. 2'000.- a fr. 2'500.—⁵³

⁴⁵ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁴⁶ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁴⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁴⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁴⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁵⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁵¹ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁵² Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

- d) la posa delle sole cordonate è gratuita
2. per decisione di posa di monumenti o lapidi è fissata indistintamente da fr. 200.— a fr. 300.—⁵⁴.
- ²Per i costi anticipati dal Comune inerenti il mandato per l'esecuzione di opere e la fornitura di accessori per l'edilizia cimiteriale, saranno applicate le seguenti tariffe⁵⁵:
- a) art. 34 cpv 2 let. a): da fr. 15.— a fr. 35.— per lettera
- b) art. 34 cpv 2 let. b): gratuite sia la fornitura che l'applicazione del porta fotografia e del porta fiori⁵⁶.
- c) art. 34 cpv 2 let. b): fotoceramica in bianco/nero: da fr. 80.— a fr. 100.—⁵⁷
- d) art. 34 cpv 2 let. b): fotoceramica a colori: da fr. 135.— a fr. 155.—⁵⁸
- e) art. 34 cpv 2 let. c), per accessorio:
1. fornitura: da fr. 100.— a fr. 170.—
 2. applicazione: da fr. 20.— a fr. 40.—
- f) costo di trasferta per la modifica ulteriore della lastra concernente il loculo cinerario dopo la prima composizione: da fr. 50.— a fr. 80.—⁵⁹
- ³Il debitore delle prestazioni di cui ai cpv 1 e 2 è il rappresentante degli eredi⁶⁰.

Posa cordonate **Art. 46** Abrogato⁶¹.

Posa monumenti e lapidi **Art. 47** Abrogato⁶².

⁵³ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁵⁴ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁵⁵ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁵⁶ Approvato dal CC durante la seduta del 16.12.2013 – approvazione SEL del 17 aprile 2014 (Inc. no. 124-RE-12620) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2014 (RM 846/2014)

⁵⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 16.12.2013 – approvazione SEL del 17 aprile 2014 (Inc. no. 124-RE-12620) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2014 (RM 846/2014)

⁵⁸ Approvato dal CC durante la seduta del 16.12.2013 – approvazione SEL del 17 aprile 2014 (Inc. no. 124-RE-12620) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2014 (RM 846/2014)

⁵⁹ Approvato dal CC durante la seduta del 16.12.2013 – approvazione SEL del 17 aprile 2014 (Inc. no. 124-RE-12620) – entrata in vigore in data 1 gennaio 2014 (RM 846/2014)

⁶⁰ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁶¹ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁶² Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

CAPITOLO XI

FUNERALI

- Notifica del decesso** **Art. 48** Ogni decesso avvenuto nel Comune dovrà essere notificato all'Ufficio controllo abitanti. La notifica dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del medico attestante la causa del decesso⁶³.
- Data di sepoltura**⁶⁴ **Art. 49** L'Ufficio tecnico comunale, d'intesa col rappresentante degli eredi, fissa la data e l'orario di sepoltura^{65 66}.
- Servizio carro funebre** **Art. 50** Il servizio carro funebre é organizzato dai privati ed é a loro carico.
- Servizio di polizia** **Art. 51** Il servizio d'ordine durante i funerali é di competenza della polizia comunale.

CAPITOLO XII

DISPOSIZIONE FINALI

- Disposizioni penali** **Art. 52** Chiunque contravviene al presente regolamento o rechi intenzionalmente o per negligenza danno al cimitero od alle tombe é punito con la multa da fr. 100.- a fr. 1'000.--; é riservata l'azione in risarcimento dei danni e l'azione penale.
- Diritto transitorio** **Art. 53** Tutte le concessioni in corso al momento dell'approvazione del presente regolamento saranno sottoposte alle nuove disposizioni in esso contenute quanto alla durata ed alle norme edilizie.
La normativa tariffaria sar  per contro applicabile alle sepolture effettuate dopo l'entrata in vigore del regolamento organico dei cimiteri⁶⁷.
- Diritto sussidiario** **Art. 54** Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le leggi cantonali vigenti in materia.

⁶³ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁶⁴ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁶⁵ Approvato dal CC durante la seduta del 22.12.2008 – approvazione SEL del 27 luglio 2009 (Inc. no. 124-RE-10450) – entrata in vigore in data 1. settembre 2009 (RM 542/2009)

⁶⁶ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

⁶⁷ Approvato dal CC durante la seduta del 13.06.2023 – approvazione SEL dell'11 dicembre 2023 (Incarto 5265) – entrata in vigore in data 1 febbraio 2024 (RM 1392/2023)

Contestazioni Art. 55 Il Municipio decide le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

Ricorso Art. 56 Le decisioni del Municipio sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio di Stato. La procedura é quella definita dalla legge.

Entrata in vigore Art. 57 Il presente regolamento abroga il precedente del 28 agosto 1964 ed entra in vigore, trascorsi i termini di ricorso e di referendum, con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Appendice 1

